

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1991

che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

(91/67/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli animali ed i prodotti dell'acquacoltura sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di animali d'acquacoltura e l'immissione sul mercato di animali e prodotti dell'acquacoltura costituiscono una fonte di reddito per chi lavora nel settore della pesca;

considerando che per assicurare lo sviluppo razionale di questo settore ed aumentare la produttività occorre stabilire norme comunitarie di polizia sanitaria per questo settore;

considerando che in tale contesto è necessario contribuire al completamento del mercato interno, evitando al tempo stesso la diffusione delle malattie contagiose;

considerando che la situazione zoonosanitaria degli animali d'acquacoltura non è omogenea nel territorio della Comunità; che si deve ricorrere al concetto di zona quando si fa riferimento a parti del territorio interessato;

considerando che è opportuno stabilire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di queste zone;

considerando che occorre anche far riferimento alla nozione di azienda beneficiaria di una qualifica zoonosanitaria particolare;

considerando che è opportuno definire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di tali aziende;

considerando che è necessario stabilire i requisiti comunitari applicabili all'importazione dai paesi terzi di animali e prodotti dell'acquacoltura; che tali requisiti devono comprendere le misure di salvaguardia opportune;

considerando che occorre istituire un sistema d'ispezione comunitario per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che conviene procedere a studi scientifici per poter completare in futuro le regole previste nella presente direttiva;

considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

La presente direttiva è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;
- 2) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;
- 3) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;
- 4) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;
- 5) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 6;
- 6) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'articolo 5;
- 7) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro e incaricato dall'autorità competente di effettuare, sotto la responsabilità di quest'ultima, le prove diagnostiche prescritte dalla presente direttiva;
- 8) servizio ufficiale: il servizio veterinario o qualsiasi altro servizio di livello equivalente, che è designato dall'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo e che è responsabile dei controlli previsti dalla presente direttiva;
- 9) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;
- 10) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio.

CAPITOLO 2

Immissione sul mercato degli animali e dei prodotti d'acquacoltura della Comunità

Articolo 3

1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali seguenti:

- a) non devono presentare alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
 - b) non devono essere destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;
 - c) non devono provenire da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto di animali di tali aziende.
2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.
 3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 4

Gli animali d'acquacoltura devono essere inoltrati con la massima sollecitudine al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto ufficialmente autorizzato nello Stato membro di spedizione.

Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione della qualifica sanitaria degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato D. Ogni Stato membro deve comunicare un elenco di questi luoghi e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione. Essa comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

1. Per ottenere la qualifica di «zona riconosciuta» relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B;
- le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C.

2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1. Alla luce di tali informazioni, essa può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 26, il riconoscimento o il ripristino del riconoscimento delle zone.

Se il servizio ufficiale revoca il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento.

3. La Commissione redige l'elenco delle zone riconosciute. Essa modifica tale elenco per tener conto sia dei nuovi riconoscimenti che delle revoche. La Commissione comunica tale elenco e le modifiche agli Stati membri.

Articolo 6

1. Per ottenere la qualifica di «azienda riconosciuta» in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell'allegato C, punti I A, II A o III A;
- le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell'allegato C, punti I B, II B o III B.

2. Dopo aver ricevuto un fascicolo relativo ad una richiesta di riconoscimento o di nuovo riconoscimento di un'azienda in una zona non riconosciuta, la Commissione dispone di un termine di un mese per l'esame dello stesso. Detto esame è effettuato alla luce delle informazioni indicate al paragrafo 1 ed eventualmente dei risultati dei controlli effettuati in loco, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17.

Se detto esame conduce a conclusioni favorevoli, la Commissione le trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di un termine di due settimane per presentare le loro osservazioni.

Dopo la scadenza di questo termine, se non è stata formulata alcuna osservazione oppure se le conclusioni degli Stati membri non sono in contraddizione con quelle della Commissione, questa procede al riconoscimento o al nuovo riconoscimento dell'azienda.

Se esistono divergenze importanti tra le conclusioni della Commissione e le osservazioni degli Stati membri o se, dopo aver esaminato il fascicolo, la Commissione ritiene che non debba essere dato il riconoscimento o il nuovo riconoscimento, questa dispone di un termine di due mesi per adire il comitato veterinario permanente ed ottenerne un parere. In questo caso il riconoscimento o il nuovo riconoscimento è dato secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Qualora il servizio ufficiale revochi il riconoscimento di un'azienda conformemente all'allegato C, punti I.C, II. C o III.C, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento.

3. La Commissione redige l'elenco delle aziende riconosciute. Essa modifica tale elenco per tener conto sia dei nuovi riconoscimenti che delle revoche. La Commissione comunica tale elenco e le modifiche agli Stati membri.

Articolo 7

1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenchi I e II, nonché le loro uova o gameti possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti

- a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell'allegato E, capitolo 1 o 2, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta. In attesa dei risultati del riesame di cui all'articolo 28, saranno fissate, secondo le procedure previste all'articolo 26, garanzie complementari per l'introduzione in una zona riconosciuta di pesci provenienti da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta. In attesa di questa decisione, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;
- b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, sezione I, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 1 o 2, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, la Commissione può adattare o sopprimere le garanzie complementari prevista al paragrafo 1 in funzione della situazione zoonosanitaria prevalente nella Comunità, in particolare in seguito alle azioni di eradicazione della malattia prevista all'allegato A, colonna 1, dell'elenco I.

Articolo 8

1. I molluschi vivi di cui all'allegato A, colonna 2, degli elenchi I e II possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

- a) se sono destinati ad essere rimessi in acqua in una zona litoranea riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 3 o 4, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta;
- b) se sono destinati ad essere rimessi in acqua in un'azienda che, pur essendo situata in una zona litoranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell'allegato C, punto III, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11,

da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 3 o 4, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 26, la Commissione può adattare o sopprimere le garanzie complementari di cui al paragrafo 1 in relazione alla situazione zoonitaria prevalente nella Comunità.

Articolo 9

L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta in una zona riconosciuta è soggetta ai requisiti seguenti:

1) I pesci sensibili alle malattie previste nell'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere uccisi ed eviscerati prima di essere spediti.

Tuttavia, in attesa dei risultati del riesame di cui all'articolo 28, l'obbligo dell'eviscerazione non è imposto se i pesci provengono da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta. Deroghe a questo principio possono essere adottate secondo le procedure previste all'articolo 26.

In attesa di questa decisione, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

2) I molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, devono essere immessi al consumo umano diretto o consegnati all'industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che

- provengano da un'azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta o
- siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all'uopo predisposti e riconosciuti dall'autorità competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Le condizioni per il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26.

3) Secondo la procedura di cui all'articolo 26, la Commissione stabilisce, se necessario, le misure atte a garantire il rispetto uniforme delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10

1. Se uno Stato membro elabora o ha elaborato un programma inteso a permettergli di intraprendere successivamente le procedure previste all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, esso lo presenta alla Commissione, specificando, in particolare:

- la zona geografica in questione o l'azienda o le aziende in questione,
- le misure che i servizi ufficiali devono prendere per garantire il buono svolgimento del programma,
- le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro situazione,
- l'importanza della o delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II,
- le misure di lotta previste in caso di individuazione di una di queste malattie.

2. La Commissione esamina i programmi che le sono comunicati dagli Stati membri. Essi sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Dopo l'adozione dei programmi, l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle zone o aziende interessate dai programmi è soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8.

3. I programmi presentati dallo Stato membro possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento ad un programma precedentemente approvato e alle garanzie previste nelle norme di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo destinatario. La loro validità è di dieci giorni.

2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere esattamente identificata, in modo che si possa risalire all'azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto da cui sono scortati. Tali indicazioni possono essere impresse direttamente sul contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul documento di trasporto.

Articolo 12

1. Lo Stato membro che adotti o abbia adottato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia indicata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta tale programma alla Commissione precisando in particolare:

- la situazione della malattia nel suo territorio;
- le ragioni che motivano il programma, in funzione dell'importanza della malattia e del rapporto costi-benefici;

- la zona geografica in cui sarà realizzato il programma;
- le qualifiche d'azienda che devono essere definite e le norme che devono essere osservate dalle aziende di ciascuna categoria nonché le procedure di prova;
- le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore;
- le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica di azienda riconosciuta;
- le procedure di controllo del programma.

2. La Commissione esamina i programmi trasmessi dagli Stati membri. Essi sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la stessa procedura sono precisate le garanzie complementari, generali o specifiche, che possono essere richieste per l'introduzione di animali e prodotti dell'acquacoltura nelle aziende o nelle zone ufficialmente controllate.

3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la stessa procedura si possono apportare modifiche aggiunte ad un programma approvato in precedenza e alle garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

1. Lo Stato membro che ritiene di essere totalmente o parzialmente indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, precisando in particolare:

- la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni nel suo territorio;
- i risultati delle prove di sorveglianza basate su dati sierologici, virologici, microbiologici o patologici nonché l'obbligo di denuncia alle autorità competenti;
- la durata del periodo di sorveglianza effettuato;
- i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina la documentazione fornita dallo Stato membro. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura in determinate zone, o in determinate aziende sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica dei dati che concernono la malattia e che sono previsti al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni trasmesse, le garanzie stabilite ai sensi del paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 14

1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1 dell'elenco III, secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei vivi che provengono da un allevamento, non rientrano tra le specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II o rientrano in tali specie e possono propagare una o più malattie di cui alla colonna 1 degli elenchi I e II, senza però esservi sensibili e l'immissione sul mercato di uova o gameti di detti pesci, molluschi o crostacei è subordinata alle garanzie complementari seguenti:

- a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta, oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta, purché detta azienda non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia collegata con un corso d'acqua o con acque costiere o di estuario.

Tuttavia, nell'attesa dei risultati del riesame di cui all'articolo 28, gli Stati membri possono, secondo le procedure previste all'articolo 26, chiedere una deroga al comma precedente, in particolare per vietare l'introduzione in una zona riconosciuta di pesci, molluschi o crostacei di cui al presente paragrafo, originari di un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta o di un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia in contatto con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario. Sono stabilite secondo la stessa procedura le condizioni e le misure appropriate per garantire l'osservanza uniforme di questa disposizione. In attesa di queste decisioni, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;

- b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, devono a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda avente lo stesso stato sanitario oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta, purché detta azienda non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia collegata con un corso d'acqua o con acque costiere o di estuario;

2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1 dell'elenco III, fissate secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici, nonché di loro uova e gameti è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni complementari:

- a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona continentale riconosciuta, devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria;
- b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta soddisfa i requisiti dell'allegato C, devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta.

Articolo 15

I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Nei piani di campionamento si deve tener conto della presenza nell'ambiente acquatico di pesci, crostacei o molluschi selvatici.

Articolo 16

1. In particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da riservare ai controlli che saranno effettuati dallo Stato membro di destinazione e alle misure di salvaguardia da mettere in atto si applicano le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, per quanto riguarda i prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano, e dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di determinati animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, per quanto riguarda gli animali ed i prodotti d'acquacoltura immessi sul mercato;

2. La direttiva 89/662/CEE è modificata nel modo seguente:

a) Nell'allegato A si aggiunge il trattino seguente:

«— Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29, modificata dalla direttiva 90/539/CEE (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6).

b) All'allegato B è soppresso il trattino seguente:

«— prodotti d'acquacoltura destinati al consumo umano.»

3. All'allegato A, punto I della direttiva 90/425/CEE si aggiunge il riferimento seguente:

«Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e di prodotti d'acquacoltura.

(GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1)».

Articolo 17

1. Laddove fosse necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali competenti, possono effettuare controlli sul posto. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo presta agli esperti l'assistenza necessaria per l'adempimento della loro missione. La Commissione comunica agli Stati membri l'esito dei controlli effettuati.

2. Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Secondo la stessa procedura sono stabilite le modalità da seguire nei controlli previsti dal presente articolo.

CAPITOLO 3

Norme applicabili per le importazioni in provenienza da paesi terzi

Articolo 18

Gli animali e i prodotti d'acquacoltura importati nella Comunità devono possedere i requisiti fissati negli articoli 19, 20 e 21.

Articolo 19

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura devono provenire da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26. L'elenco può essere modificato o completato secondo la stessa procedura.

2. Per decidere se un paese terzo o una parte di paese terzo possano figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si prendono in considerazione in particolare:

- a) da un lato, la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura con particolare riferimento alle malattie esotiche di tali animali e, dall'altro, la situazione sanitaria generale del paese, suscettibile di compromettere la salute del patrimonio zootecnico degli Stati membri;

- b) la regolarità e la rapidità delle informazioni fornite dal paese sulla presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali d'acquacoltura, in particolare di quelle menzionate nell'elenco B dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
 - c) la normativa del paese sulla prevenzione e la lotta contro le malattie degli animali d'acquacoltura;
 - d) la struttura dei servizi ufficiali del paese e i poteri attribuiti a questi servizi;
 - e) l'organizzazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e di lotta contro le malattie infettive o contagiose degli animali d'acquacoltura;
 - f) le garanzie che possono essere fornite dal paese in merito al rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e le relative modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

1. Agli animali e ai prodotti d'acquacoltura di ciascun paese terzo si applicano le norme sanitarie fissate secondo la procedura prevista all'articolo 26.
2. In relazione alla situazione zoonosanitaria del paese terzo interessato, le norme di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
 - una limitazione delle importazioni a una parte del paese terzo;
 - una limitazione per determinate specie, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;
 - la prescrizione di un trattamento cui devono essere sottoposti i prodotti, ad esempio la disinfezione delle uova;
 - la prescrizione dell'impiego cui saranno destinati gli animali o in prodotti;
 - le misure da applicare a seguito all'importazione, ad esempio la quarantena o la disinfezione delle uova.

Articolo 21

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura devono essere scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del paese terzo esportatore. Detto certificato deve:
 - a) essere rilasciato il giorno in cui viene effettuato il carico della partita per la spedizione verso lo Stato membro destinatario;
 - b) scortare la spedizione nell'esemplare originale;
 - c) attestare che gli animali d'acquacoltura e determinati prodotti della pesca soddisfano i requisiti previsti dalla presente direttiva e quelli fissati in applicazione della medesima per le importazioni in provenienza dal paese terzo;

- d) avere una validità di dieci giorni;
- e) essere costituito da un unico foglio;
- f) essere rilasciato per un unico destinatario.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 deve essere conforme ad un modello redatto secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 22

Esperti degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli sul posto per accertare che le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle degli articoli 19 e 20, siano effettivamente osservate.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità che si assume l'onere delle relative spese.

La frequenza e la modalità dei controlli sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 23

1. Le norme e i principi generali, applicabili nel corso delle ispezioni dei prodotti d'acquacoltura importati in provenienza dai paesi terzi sono quelli stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾.

2. Le norme ed i principi generali applicabili nel corso delle ispezioni degli animali vivi d'acquacoltura importati in provenienza dai paesi terzi sono quelli stabiliti all'articolo 7 della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 24

Sono applicabili le norme, procedure e misure previste all'articolo 17 della direttiva 90/425/CEE se in un paese terzo si manifesta o si propaga una malattia infettiva o contagiosa degli animali d'acquacoltura, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno Stato membro o qualora lo giustifichino altri motivi di polizia sanitaria.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Articolo 25

Gli allegati D e E possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 26.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Gli allegati A, B, e C sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarli al progresso tecnologico.

Articolo 26

1. Quando si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato» viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte, a meno che il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 27

1. Quando si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito senza indugio della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresen-

tanti degli membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure, a meno che il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 28

Anteriormente al 1° luglio 1992, per quanto riguarda l'elenco delle malattie figurante nell'allegato A, e anteriormente al 1° gennaio 1997, per quanto riguarda la qualifica sanitaria delle aziende riconosciute in una zona non riconosciuta, il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, stabilita previo parere del comitato scientifico veterinario e corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata, procede al riesame delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle relative alla commercializzazione dei pesci vivi provenienti dalle aziende riconosciute in zone non riconosciute.

Articolo 29

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

1	2
Malattie	Specie sensibili
<p>ELENCO I</p> <p>Pesci</p> <p>IHN (Necrosi ematopoietica infettiva)</p>	<p>Salmo gairdneri Oncorhynchus nerka Oncorhynchus tshawytscha Oncorhynchus rhodurus Salmo salar</p>
<p>ELENCO II</p> <p>Pesci</p> <p>SHV (Setticemia emorragica virale)</p> <p>Molluschi</p> <p>Bonomia ostreae Martellia sp. Haplosporidium sp. Perkinsus sp.</p>	<p>Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Thymallus thymallus Coregonus sp. Esox lucius (alevin)</p> <p>Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis Ruditapes decussatus</p>
<p>ELENCO III</p> <p>Pesci</p> <p>IPN (Necrosi pancreatica infettiva)</p> <p>SVC (Viremia primaverile delle carpe)</p> <p>BKD (Bacterial Kidney Disease)</p> <p>Foruncolosi del salmone atlantico</p> <p>ERM (Enteric Red Mouth Disease)</p> <p>Girodattilosi da Gyrodactylus salaris</p> <p>Mixobolosi (Myxosomiasi)</p> <p>Capostorno</p> <p>Crostacei</p> <p>Aphanomycosis (crayfish plague)</p>	<p>Salmo gairdneri Salmo trutta Salvelinus fontinalis Oncorhynchus (2 specie)</p> <p>Cyprinus carpio Ctenopharyngodon idella Hypophthalmichthys sp.</p> <p>Tutti i salmonidi, in particolare gli Oncorhynchus</p> <p>Salmo salar e tutti gli altri salmonidi</p> <p>Salmonidi, Anguilla anguilla, Psetta maxima (rombo chiodato) Notropis atherinoides (bait minnow)</p> <p>Salmo salar</p> <p>Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Salvelinus fontinalis</p> <p>Astacus sp. Austropotamobius pallipes Procambarus clarkii</p>

ALLEGATO B

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. Definizione delle zone continentali

Una zona continentale è costituita da:

- una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona di influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati oppure
- una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. Concessione del riconoscimento

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:

- 1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie.

Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
- un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se:

- a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;
- b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale:
 - tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;
 - è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;
 - non sono state denunciate malattie;
 - non vi è stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette;
- 3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;
- 4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

C. Mantenimento del riconoscimento

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

- 1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
- 2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50 % delle aziende della zona continentale;
- 3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

- 1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.
- 2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.
- 3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
- 4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
- 5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.
- 6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:
 - a) all'insorgere del focolaio,
 - tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati,
 - gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;
 - b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.
- 7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento delle zone.

II. *Zone litoranee per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)*

A. Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo.

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Le norme relative sono identiche a quelle previste nel punto I.D.

III. *Zone litoranee per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)*

A. Una zona litoranea deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

- 1) Da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.
- 2) Tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.
Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
- 3) Se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo

sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi.

- 4) Gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

- 1) I molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta.
- 2) Ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.
- 3) Gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.
- 4) I gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

- 1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.
- 2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.
- 3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.
- 4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
- 5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.
- 6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:
 - a) all'insorgere del focolaio:
 - i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;
 - gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;
 - b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.
- 7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento di zone.

ALLEGATO C

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. Aziende continentali, per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

- 1) deve essere alimentata con acque sorgive o di pozzo;
- 2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la risalita dei pesci anadromi;
- 3) deve rispondere ai requisiti pertinenti previsti nell'allegato B, punto I.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato B, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.

II. Aziende litoranee, per pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

- 1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato B, punto II.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto II.C.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto II.D.

III. Aziende litoranee, per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

- 1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4).

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto III.D.

*ALLEGATO D***RICAMBIO DELL'ACQUA**

Il ricambio dell'acqua durante il trasporto di animali d'acquacoltura deve essere effettuato in impianti che siano omologati dagli Stati membri e che soddisfino le condizioni seguenti:

- 1) l'acqua ivi disponibile per il ricambio deve possedere caratteristiche sanitarie soddisfacenti che non alterino la situazione sanitaria delle specie trasportate per quanto concerne gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) gli impianti in questione devono contenere dispositivi che permettano di evitare qualsiasi contaminazione degli allevamenti situati nelle vicinanze:
 - disinfettando l'acqua utilizzata,
 - curando che un eventuale spandimento dell'acqua non possa in alcun caso provocare lo scolo diretto nelle acque libere.

ALLEGATO E

Modelli dei documenti di trasporto

CAPITOLO 1

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UNA ZONA RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:
Zona riconosciuta:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):
.....

III. Animali o prodotti:

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico)			
Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV. Destinazione
Paese di destinazione:
Destinatario (nome e indirizzo):
.....


V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):
.....

VI. Certificato sanitario
Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale



.....
Nome (in lettere maiuscole)

.....
Qualifica del firmatario

.....
Firma

CAPITOLO 2

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali o prodotti:

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico)			
Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV. Destinazione

Paese di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):


VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale



Nome (in lettere maiuscole)

Qualifica del firmatario

Firma

CAPITOLO 3

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UNA ZONA LITORANEA RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:

Zona riconosciuta:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali:

		Molluschi
Tipo (nome volgare e nome scientifico)		
Specie (nome volgare e nome scientifico)		
Quantitativo	Numero Peso totale Peso medio	

IV. Destinazione

Paese di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):


VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona litoranea riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale

.....
Nome (in lettere maiuscole).....
Qualifica del firmatario.....
Firma

CAPITOLO 4

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA
RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali:

		Molluschi
Tipo (nome volgare e nome scientifico)		
Specie (nome volgare e nome scientifico)		
Quantitativo	Numero Peso totale Peso medio	

IV. Destinazione

Paese di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):


VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale

.....
Nome (in lettere maiuscole).....
Qualifica del firmatario.....
Firma